

(Rev. 04/2025)

[illegible][illegible]

convenzioni tariffarie del trasporto, corrispettivo di bilanciamento relativo all'attività svolta dal Fornitore in relazione alla programmazione della somministrazione ai clienti; gestione contabile e componenti tariffari materia gas e stoccaggio, corrispettivo degli oneri di sistema e oneri/servizi aggiuntivi (opzionali e/o non opzionali), compresi oneri di gradualità (che consistono nella componente per la gradualità per l'applicazione della riforma delle condizioni economiche e del servizio di tutela (GRAD), nella componente a copertura del meccanismo per la rinegoziazione dei contratti pluriennali di approvvigionamento di Gas Naturale (CPR), nella componente a copertura degli oneri aggiuntivi (COA) relativi alla fornitura di Gas Naturale, definite dagli artt. 6, bis, 7, Naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG) di cui alla Del. ARERA 64/09 e s.m., e le componenti della quota fissa e variabile di vendita al dettaglio (QVd) ed i diversi Corrispettivi Commercializzazione Gas indicato nelle CTE. Al Cliente verranno altresì fatturati tutti i costi e gli oneri sostenuti dal Fornitore nei confronti del Distributore gas in relazione ai servizi di distribuzione del Gas Naturale e agli altri oneri, fiscali e non, disposti per legge o per provvedimento delle autorità competenti (es. Accise), oneri che restano a carico del Cliente e i cui valori vengono indicati in bolletta. Il prezzo di cui sopra verrà calcolato con riferimento al potere calorifico superiore convenzionale (PCS) effettivo del gas distribuito nelle località, misurato in condizioni standard, ed i volumi saranno moltiplicati per un coefficiente correttivo "C" di adeguamento allo stato climatico e alla zona geografica in cui viene erogato il gas naturale. I prezzi e i costi di cui sopra sono quelli previsti dalla Delibera ARERA 1 prezzo della fornitura sarà aggiornato automaticamente in base ai dati pubblicati mensilmente nelle CTE – Gas Naturale, ove sia stata convenuta una tariffa indicizzata secondo la periodicità ivi indicata. In caso di inesattezza dei dati comunicati dal Cliente, relativi ai punti di prelievo necessari per lo switch-in Fornitore sarà manlevato da ogni responsabilità per mancata o ritardata attivazione dei punti di prelievo stessi. Il Fornitore, qualora ravvisi un disallineamento dei dati anagrafici forniti dal Cliente rispetto a quelli in possesso del Distributore Locale, provvederà come disciplinato all'art.1.2 delle presenti CGS. Sia in relazione all'energia elettrica, che al gas naturale, saranno addebitati o accreditati al Cliente, con riferimento al periodo di efficacia del contratto per il sito oggetto della fornitura, anche eventuali importi conseguenti all'erogazione o ai servizi di cui al presente articolo e il pagamento degli altri oneri derivanti da rettifiche o conguagli di fatturazione dovute al Cliente. L'ARERA o qualsiasi altro soggetto competente, dovesse comminare sanzioni (quali a tal fine esemplificative puniti, multe, ecc.) nei confronti del Fornitore, in conseguenza di condotte poste in essere dal Cliente, ovvero riconducibili a qualsivoglia titolo al medesimo Cliente, il Fornitore avrà la possibilità di addebitare tali sanzioni al Cliente stesso mediante relativo addebito in bolletta, oltre a fatturare costi e oneri sostenuti dall'Ente/altro Distributore al Cliente, nonché oltre al risarcimento del maggior danno eventualmente dovuto e posto da parte del Fornitore. Art. 4.3 Modifiche. Qualora le competenti Autorità apportino modifiche o integrazioni alla disciplina prevista dalle presenti CGS, in particolare in materia di import, dispatchamento e trasporto dell'Energia Elettrica e import, trasporto, bilanciamento e stoccaggio del Gas Naturale, anche attraverso l'adozione di nuove tariffe, il Cliente accetta espressamente che le modifiche apportate alle condizioni economiche e/o modifica di altri importi/voci, i conseguenti costi sopportati dal Fornitore verranno posti a carico del Cliente con la modalità e nella misura stabile dai relativi provvedimenti. Fv. Art. 5 – art. 5.1 Condizioni tecnico-economiche della Fornitura di Energia Elettrica e Gas Naturale – art. 5.2 Eventuali modifiche dei corrispettivi – art. 5.3 Garanzie. Art. 5.1 Condizioni tecnico-economiche della Fornitura di Energia Elettrica e Gas Naturale. I corrispettivi per la Fornitura della quota Energia Elettrica e per le perdite di rete sono indicati nelle "CTE - Energia Elettrica". Potrebbero essere applicati al Cliente eventuali futuri oneri conseguenti a dirette in materia di emissioni di CO<sub>2</sub> o di altri gas a effetto serra in atmosfera, ovvero provvedimenti di legge e/o dell'Autorità che determinino un aumento dei costi di approvvigionamento dell'Energia Elettrica. Qualora il Cliente dovesse sostenere le perdite di rete oneri nel corso del periodo di esecuzione del contratto, i relativi versamenti dovranno essere effettuati al Cliente entro il termine stabilito per l'esecuzione dei lavori in merito ai consumi del Cliente. All'energia prelevata dal Cliente, e alle relative perdite di rete, il Fornitore potrà riservarsi di applicare un ulteriore corrispettivo per tenere conto degli oneri conseguenti all'applicazione del decreto legislativo 16 Marzo 1999 n.73 art.11, e successive modifiche e integrazioni (cassidotti oneri per Certificati Verdi). Tale corrispettivo sarà calcolato moltiplicando una percentuale pari alla quota d'obbligo imputata al Fornitore per il prezzo di riferimento dei Certificati Verdi, definito dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., inclusivo di eventuali oneri di transazione / Jossa tributo riportati nelle "CTE - Energia Elettrica", non includono IVA e qualsiasi altra eventuale imposta, tassa o contributo applicabile al Contratto o alla somministrazione di Energia Elettrica. Relativamente alle "CTE - Gas Naturale": prezzi unitari non includono altre IVA e qualsiasi altra eventuale imposta, tassa o contributo applicabile al Contratto o alla somministrazione di Gas Naturale. Art. 5.2 Eventuali modifiche dei corrispettivi. Ferme le ipotesi di automatico adeguamento previste per i contratti con corrispettivo indicizzato, durante la vigenza del Contratto, le condizioni economiche della Fornitura potranno essere variate a iniziativa del Fornitore, in conformità alla procedura descritta al successivo art. 9. Nel caso in cui il prezzo della Fornitura sia convenuto a termine, e il Fornitore non comunichi nei tempi di cui sopra alcuna variazione dei corrispettivi per il periodo successivo alla scadenza di tale termine, fermo restando la piena validità del Contratto, sarà applicato un corrispettivo, rispettivamente per l'Energia Elettrica e il Gas Naturale, definito dalle seguenti formule di prezzo: **Fornitura Energia Elettrica:** il prezzo di listino indicato all'albo delle forniture nelle "CTE-Energia Elettrica" sarà adeguato al seguente Pmi(F)=PUN(I)\*0.020+€ 0.008, dove PUN(I) è il prezzo medio giornaliero di acquisto dell'energia elettrica sul mercato di regolazione di funzione del Cliente (I)0 per le utenze materiche o per fasce, ex Del. ARERA 181/06) secondo la modalità di aggregazione specificate dalle CTE; PUN(I) è il prezzo medio di acquisto dell'energia nella borsa elettrica del mese di fatturazione rilevato, rispettivamente alle fasce orarie di fatturazione sopraindicata. **Gas Naturale:** il prezzo di listino indicato all'albo della sottoscrizione nelle "CTE-Gas Naturale" sarà adeguato alla seguente formula: PSV (il punto di scambio virtuale situato tra i punti di entrata e i punti di uscita della rete nazionale di Gascetti - Rete Nazionale- presso la quale gli utenti e gli altri soggetti abilitati possono effettuare, su base giornaliera, scambi e cessioni di gas immesso nelle Reti Nazionali, definito come la media dei prezzi BID e OFFER delle quotazioni giornaliere del mese di riferimento del "PSV Price Assessment day Ahead" pubblicata European Spot Gas markets, nell'OS Herten Report redatto da TSO Herten) - spread pari a € 0,15/Cm<sup>3</sup>. Per la fornitura di Gas Naturale, il prezzo unitario di cui sopra, espresso in €/cm<sup>3</sup>Sm<sup>3</sup> e riferito ad un PCS (potere calorifico superiore) pari a 38.10 MJ/m<sup>3</sup>, coefficiente C = 1.00 e adeguato a CGS mensile e al valore C determinato dal distributore per ciascun ambito di fornitura. Tutti i corrispettivi previsti nel Contratto, ed inerenti la Fornitura, sono da considerarsi al netto di qualsivoglia diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future) i cui oneri sono a carico del Cliente, salvo che non siano espressamente posti dalla legge o dal Contratto a carico del Fornitore, e senza finalità di rivalsa. Qualora il Cliente benefici di un regime di IVA agevolato, dovrà fornire la relativa dichiarazione, nel caso in cui il Cliente rivesta i requisiti per essere qualificato come esportatore abituale ai fini IVA, dovrà fornire la relativa dichiarazione di richiesta. In ogni caso, verrà applicata l'aliquota IVA ordinaria del 21%, e se il Cliente non ha presentato la propria dichiarazione di esenzione IVA ai sensi dell'art. 17/22 n. 633, e D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, le prestazioni di cui al Contratto sono effettuate nell'esercizio di impresa, e, pertanto, sono assoggettate a IVA. Il Fornitore esercita il diritto di rivalsa dell'accisa e delle eventuali addizionali, sulla base delle dichiarazioni e della documentazione fornita dal Cliente nel Contratto. Qualora il Cliente benefici di eventuali esclusioni dell'accisa, dovrà fornire la dichiarazione di utilizzo dell'energia elettrica ai fini dell'esclusione dell'accisa, inviata all'Ufficio delle Dogane di competenza secondo quanto definito dall'art. 1 del D. Lgs. n. 26/07, e dalla circolare n. 177/D del 28/05/2007 dell'Agenzia delle Dogane (disponibile nel sito internet dell'Agenzia delle Dogane www.agenziaadogane.it). Ai fini accisi, in assenza di dichiarazioni o in caso di dichiarazioni incomplete o inesatte, il Fornitore considererà l'energia elettrica fornita al Cliente assoggettata all'accisa ordinaria e pagherà le relative addizionali e imposte dovute, comprese le eventuali addizionali. Qualora il Cliente provveda direttamente al pagamento delle imposte in un unico qualificato come soggetto obbligato), dovrà fornire dichiarazione sottoscritta per mezzo della documentazione fornita da Ene Trade srl, oltre a copia della licenza di esercizio rilasciata dall'Ufficio delle Dogane di competenza. Il Cliente è unico responsabile dell'esattezza e della veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti, e manifesta, tenendone insieme, il Fornitore da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte determinate sulla base delle istanze, delle dichiarazioni e delle comunicazioni del Cliente consegnate al Fornitore. Nel caso di mancata veridicità e/o non completezza dei dati risultanti dalle predette istanze, dichiarazioni o documentazione o di violazione del divieto di cessione dell'energia elettrica/gas naturale a terzi, saranno poste a carico del Cliente le eventuali differenze di imposte, le sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed oneri conseguenti all'aver fornito informazioni false o inesatte, e il Fornitore si riserva il diritto di richiedere, in ogni caso, a prescindere dalla legittimità della pretesa avanzata nei confronti del Fornitore dall'Amministrazione finanziaria ed/o qualunque altro Ente. Il Cliente si impegna a corrispondere, entro e non oltre cinque giorni, le somme richieste. Il Fornitore sarà tenuto a rimborsare al Cliente le somme dal medesimo versate per i titoli di cui al presente articolo che doversero risultare non dovute all'Amministrazione finanziaria e/o a qualunque altro ente coinvolto, a condizione che il Cliente abbia chiesto al Fornitore, in tempo utile, con la modalità indicata, ed entro i termini di legge, di attiversi presso gli organi competenti al fine di ottenere il rimborso delle predette somme. Il Fornitore demperia al suddetto obbligo nella misura in cui ottiene il predetto rimborso dall'Amministrazione Finanziaria ed/o da qualunque altro Ente coinvolto. La violazione da parte del Cliente di quanto previsto al presente articolo comporta l'immediata sospensione del servizio di fornitura di energia elettrica e gas, e il Cliente dovrà provvedere a risolvere il diritto di Contratto di Fornitura, ex art. 1455 c.c. Il Cliente si impegna a trasmettere, con la modalità prescritta, nel più breve tempo possibile al Fornitore, anche nel caso in cui non sia proprietario dell'immobile, i dati catastali relativi ai siti oggetto della Fornitura, comprendendo il relativo modulo anche presente sul sito internet del Fornitore all'indirizzo: [www.ecotrade.bio](http://www.ecotrade.bio). Il Cliente è edotto che, qualora ometta o comunichi in maniera inesatta la dichiarazione dei dati catastali, l'Amministrazione Finanziaria potrà applicare una sanzione amministrativa da euro 203,00 ad euro 2.065,00 (aggr. in 13 DPR 605/1975 e s.m.). Il Cliente, ai sensi della circolare 44/E del 19/10/2005, è tenuto a segnalare all'Agenzia delle Entrate l'omessa comunicazione dei dati catastali da parte del Cliente. Il Cliente ribadisce di assumere la responsabilità dell'esattezza e della veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti, e manifesta, tenendone insieme, il Fornitore da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte determinate sulla base delle istanze, delle dichiarazioni e delle comunicazioni del Cliente consegnate al Fornitore. Il Cliente è edotto che, qualora ometta o comunichi in maniera inesatta la dichiarazione dei dati catastali, l'Amministrazione Finanziaria potrà applicare una sanzione amministrativa da euro 203,00 ad euro 2.065,00 (aggr. in 13 DPR 605/1975 e s.m.). Il Cliente, ai sensi della circolare 44/E del 19/10/2005, è tenuto a segnalare all'Agenzia delle Entrate l'omessa comunicazione dei dati catastali da parte del Cliente. Il Cliente ribadisce di assumere la responsabilità dell'esattezza e della veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti, e manifesta, tenendone insieme, il Fornitore da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte determinate sulla base delle istanze, delle dichiarazioni e delle comunicazioni del Cliente consegnate al Fornitore. Il Cliente è edotto che, qualora ometta o comunichi in maniera inesatta la dichiarazione dei dati catastali, l'Amministrazione Finanziaria potrà applicare una sanzione amministrativa da euro 203,00 ad euro 2.065,00 (aggr. in 13 DPR 605/1975 e s.m.). Il Cliente, ai sensi della circolare 44/E del 19/10/2005, è tenuto a segnalare all'Agenzia delle Entrate l'omessa comunicazione dei dati catastali da parte del Cliente. Il Cliente ribadisce di assumere la responsabilità dell'esattezza e della veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti, e manifesta, tenendone insieme, il Fornitore da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte determinate sulla base delle istanze, delle dichiarazioni e delle comunicazioni del Cliente consegnate al Fornitore. Il Cliente è edotto che, qualora ometta o comunichi in maniera inesatta la dichiarazione dei dati catastali, l'Amministrazione Finanziaria potrà applicare una sanzione amministrativa da euro 203,00 ad euro 2.065,00 (aggr. in 13 DPR 605/1975 e s.m.). Il Cliente, ai sensi della circolare 44/E del 19/10/2005, è tenuto a segnalare all'Agenzia delle Entrate l'omessa comunicazione dei dati catastali da parte del Cliente. Il Cliente ribadisce di assumere la responsabilità dell'esattezza e della veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti, e manifesta, tenendone insieme, il Fornitore da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte determinate sulla base delle istanze, delle dichiarazioni e delle comunicazioni del Cliente consegnate al Fornitore. Il Cliente è edotto che, qualora ometta o comunichi in maniera inesatta la dichiarazione dei dati catastali, l'Amministrazione Finanziaria potrà applicare una sanzione amministrativa da euro 203,00 ad euro 2.065,00 (aggr. in 13 DPR 605/1975 e s.m.). Il Cliente, ai sensi della circolare 44/E del 19/10/2005, è tenuto a segnalare all'Agenzia delle Entrate l'omessa comunicazione dei dati catastali da parte del Cliente. Il Cliente ribadisce di assumere la responsabilità dell'esattezza e della veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti, e manifesta, tenendone insieme, il Fornitore da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte determinate sulla base delle istanze, delle dichiarazioni e delle comunicazioni del Cliente consegnate al Fornitore. Il Cliente è edotto che, qualora ometta o comunichi in maniera inesatta la dichiarazione dei dati catastali, l'Amministrazione Finanziaria potrà applicare una sanzione amministrativa da euro 203,00 ad euro 2.065,00 (aggr. in 13 DPR 605/1975 e s.m.). Il Cliente, ai sensi della circolare 44/E del 19/10/2005, è tenuto a segnalare all'Agenzia delle Entrate l'omessa comunicazione dei dati catastali da parte del Cliente. Il Cliente ribadisce di assumere la responsabilità dell'esattezza e della veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti, e manifesta, tenendone insieme, il Fornitore da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte determinate sulla base delle ist



[illegible][illegible]

In caso di Cliente Donatello lo stesso si riserva il diritto di fornire mandato SSD RESIDENZIALE (CORE) ovvero mandando inizialmente confetto venga revocato - per mancato ripristino del deposito cauzionale, salvo differente accordo scritto tra le Parti. Il Fornitore avrà, inoltre, facoltà di considerare automaticamente risolto il presente Contratto, al verificarsi di "eventi di turbativa". Per "evento di turbativa" si intende qualsiasi dei seguenti accadimenti: 1) un aumento del prezzo dei combustibili necessari per la generazione elettrica a seguito dell'adozione di una nuova metodologia di qualificazione delle risorse; 2) l'assunzione da parte della Clientela di una "Autorità (di seguito "eventi di forza maggiore") che rendano gravemente squilibrato il rapporto tra i corrispettivi previsti per la Fornitura di Energia Elettrica e/o Gas Naturale pattuito con il Cliente e il costo di approvvigionamento dell'Energia Elettrica e/o Gas Naturale sul mercato italiano. Tale condizione di "grave squilibrio" deve intendersi verificata qualora il prezzo unico nazionale orario pubblicato dal GME (di seguito il "PUN") dovesse subire un incremento significativo rispetto al PUN medio aritmetico registrati nel trimestre di stipula del presente Contratto o del rinnovo dello stesso; 2) eventi di forza maggiore che pongano il Fornitore nella oggettiva impossibilità o grave difficoltà di approvvigionarsi di Energia Elettrica e/o gas naturale. Relativamente all'ipotesi di cui al punto 2), il Cliente potrà essere considerato responsabile se, a causa di una sua condotta, si verifichi alcuna interruzione della Fornitura, ma sarà sempre tenuto trasferito al servizio di Maggior Tutela o al servizio di Salvaguardia nei tempi previsti dalla normativa vigente, e sarà pertanto soggetto alle condizioni di Fornitura previste per tali mercati, salvo che il Cliente non decida di stipulare un nuovo accordo con un altro Fornitore. Il Cliente, qualora emergano irregolarità negli impianti e apparecchiature del Cliente, può sospendere la Fornitura, senza senza preavviso, qualora ricorrono motivi di sicurezza, senza che il Cliente abbia diritto a indennizzi, risarcimenti o danni. Qualora, terminato il rapporto contrattuale per qualsiasi evento (decrenza, risoluzione, rescissione, eccessiva onerosità, forza maggiore ecc.) il Punto di Fornitura resti nella titolarità del Fornitore per il servizio di Distribuzione Locale, il Fornitore stesso provvederà alla richiesta di sospensione della Fornitura per il servizio di Distribuzione Locale, a cui il Cliente dovrà provvedere. In caso di interruzione della Fornitura, il Cliente dovrà essere informato immediatamente per iscritto, entro 24 ore dalla scadenza del termine di preavviso.

**Art. 8.3 Eccessiva onerosità sopravvenuta.** Qualora durante il presente Contratto si manifestino accadimenti innanzi e particolari, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventi bellici, catastrofici naturali, crisi organizzative internazionali, crisi geopolitiche del settore energetico, provvedimenti delle Autorità o degli Organismi Mondiali dei prodotti delle fonti d'energia, ovvero si verifichi una delle situazioni di sguilibrio elencate: a) la sopravvenienza di regolamentazioni o modificazioni del quadro normativo, regolamentare, legislativo; b) mutamento dei termini e delle condizioni di approvvigionamento, anche relative all'energia elettrica e/o gas naturale, da parte del Fornitore; c) variazione, rispetto all'anno precedente di Forniture, delle procedure di assegnazione di capacità di interconnessione con l'estero; d) variazione delle coperture del rischio assicurativo; e) variazioni del prezzo di acquisto dei combustibili necessari per la produzione di energia elettrica, il Cliente non potrà mantenere in essere la Fornitura, e al fine di evitare la risoluzione, il Fornitore, nei casi di eccessiva onerosità sopravvenuta, tra i quali, le ipotesi sopra elencate, potrà a sua discrezione offrire al Cliente di modificare le condizioni economiche del Contratto, attivando la procedura prevista dall'articolo 9 delle predette CGF. Medesima procedura relativa alla modifica delle condizioni contrattuali, si riterrà valida anche qualora si verifichi un aumento degli oneri per l'approvvigionamento della materia prima in capo al Fornitore, non preventivati e/o anche in coerenza/pendenza del contratto di Fornitura, sebbene nello stesso vi sia indicazione del prezzo bloccato per i mesi indicati nelle "CTE - Energie Elettrica" e/o "CTE - Gas Naturale", senza che il Cliente nulla possa eccepire olo richiedere. **Art. 9 Modifiche e cessione del Contratto.** Debbono intendersi valide tutte le modifiche apportate al presente Contratto, purché approvate dalla Clientela, secondo la legge, o da provvedimenti di Pubbliche Autorità, o da altri soggetti competenti, o comunque, per altri motivi, si renda necessaria od opportuna integrazione del Contratto o la modifica dello stesso, ovvero la sostituzione di una o più clausole, e i contenuti di detti provvedimenti non siano suscettibili di inserimento automatico, il Fornitore provvederà a formulare le conseguenti clausole integrative o modificative unilateralmente. Si intendono espressamente ricomprese in tale ipotesi, le eventuali innovazioni normative che determineranno un mutamento della struttura di uno o più elementi di formazione del prezzo finale (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, modifica della struttura delle tariffe elettriche, modifica della composizione delle Fasce elettriche, modifica della struttura del Prezzo di Importo ed Esportazione, variazioni della struttura delle fasce di prezzo, variazioni alla gestione della morosità) gas. In tali ipotesi, salvo i casi di inserimento automatico di clausole, il Fornitore avrà facoltà, di comunicare al Cliente eventuali modifiche delle presenti condizioni generali, e delle condizioni tecnico-economiche della Fornitura; tale comunicazione avverrà in forma scritta mediante specifica comunicazione che potrà essere alternativamente inviata via posta, via email, via fax o PEC, con un preavviso non inferiore a tre mesi, rispetto alla decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del cliente stesso della detta comunicazione. Il Cliente, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, avrà facoltà di comunicare al Fornitore, per iscritto, la propria opposizione alle modifiche proposte dal Fornitore, oppure, in mancanza di risposta, la propria mancata accettazione delle modifiche proposte dal Fornitore, attivando così la modalità prevista dalla legge, o di rendere operante il recesso. Il recesso avrà effetto, senza oneri per il Cliente, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa raccomandata. Il tutto, in ogni caso, compatibilmente con i tempi tecnici necessari per formalizzare e rendere efficace la cessazione della Fornitura nei rapporti con il Distributore competente, ed il gestore della rete. In caso di recesso, sino al termine della Fornitura, rimarranno ferme le condizioni precedentemente accettate. In caso di mancata comunicazione nei termini di cui sopra, si intenderanno espressamente accettate dal Cliente le nuove condizioni così come comunicate. Qualora si verifichino variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali senza il rispetto dei termini di preavviso di cui sopra, il Cliente finale del Contratto, o il Consumatore, potrà esercitare il diritto di recesso, ai sensi dell'art. 1467 c.c., entro 14 (quattordici) giorni dalla data di conclusione del Contratto da parte del fornitore ad altera scelta abituata a concludere contratti per la Fornitura di Energia Elettrica e/o Gas Naturale, fermo restando che la cessione non comporterà, comunque, un aggravio di costi per il Cliente. **Art. 10 Ulteriori eventuali obblighi del Fornitore – Sospensione ed interruzione per cause di forza maggiore.** Il Fornitore, nell'ipotesi in cui assuma le vesti di Appaltatore, ai sensi della L. 136/2010, assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della medesima legge. In tale ipotesi, il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante alla Prefettura Uffizio Territoriale del Governo, della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente, della notizia dell'inadempimento della propria contratto [subappalto] e sottostanza della Fornitura causata da forza maggiore, eventi naturali, caso fortuito, leggi, provvedimenti della Pubblica Autorità, scoppi, stato di guerra, qualsiasi altra causa al di fuori del proprio controllo, compresa l'impossibilità temporanea del servizio di trasmissione ed distribuzione dell'energia elettrica e gas naturale, anche per inadempimento verso il Cliente di Terra S.p.A., del Distributore o del Trasportatore. Al ricorrere del caso fortuito o della forza maggiore nelle circostanze di cui sopra, pertanto, il Cliente alcunché potrà richiedere ad esso l'intuitolo e/o ragione al Fornitore. **Art. 11 Diritto di ripensamento.** Qualora il presente Contratto sia stato concluso attraverso forme di comunicazione a distanza, o in un luogo diverso dai locali commerciali dell'esercente la vendita, il Consumatore, entro 14 (quattordici) giorni dalla data di conclusione del Contratto, potrà esercitare il diritto di recesso, ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legislativo n° 206/2005 (s.m.i.), fino ad esaurimento delle 14 (quattordici) ore successive alla data di conclusione del Contratto. Al fine dell'esercizio del diritto di ripensamento, il Cliente Consumatore dovrà inviare una comunicazione, contenente una dichiarazione esplicita, a mezzo di lettera raccomandata AR presso la sede operativa del Fornitore, sita in Zona Ind. del Rignuto Evo 253/B 52100 Arezzo, o a mezzo PEC a [e.co.trade@pec.it](mailto:e.co.trade@pec.it). Per rispettare il termine di recesso relativo al ripensamento, è sufficiente che il Cliente invii la comunicazione relativa all'esercizio del diritto di cui sopra prima della scadenza del periodo di ripensamento, utilizzando, nel caso, l'apposito modulo indicante le generalità del richiedente, la residenza e/o domicilio del medesimo, nonché l'oggetto del contratto dal quale si chiede il recesso, il suo identificativo (POI - numero di ordine) e il sito web dove il contratto è stato perfezionato. Il recesso non comporta alcun danno e, in ogni caso, la cessione si estenderà a tutti gli accessori dei crediti stessi, ed alle garanzie che dovessero eventualmente assistere le obbligazioni del Cliente. **Art.13 Imposizione fiscale e tassazione.** Tutti i corrispettivi previsti dal Contratto ed inerenti la Fornitura sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future, i cui oneri sono a carico del Cliente salvo che non siano espressamente previsti, dalla legge o del Contratto, a carico del Fornitore, e senza facoltà di rivalsa. Il Contratto non è soggetto ad imposte di natura Ar. **Art. 14 Rinvio arbitrario.** Le controversie relative al presente Contratto saranno devolute all'arbitrato della Camera di Commercio di Firenze, ai sensi dell'art. 806 del Codice di Procedura Civile. I riferimenti redatti intorno il servizio, dovranno essere inviati per iscritto all'indirizzo della sede operativa del Fornitore. **Art. 15 Riferimenti legislativi.** I riferimenti legislativi citati nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura, tra gli altri, sono i seguenti: Codice Privacy - D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i. e Regolamento UE 679/2016; DLGS 231/2002 afferente agli interessi di marca; Codice del Consumo D.Lgs. 206/2005 e s.m.i. Piano CasalD-4.7/2014 conv.8/14. Direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea in materia di emissioni di CO (andiride carbonica); pubblicata sulla Gazzetta U.E. 25.10.2003 n. 275; D.Lgs. 231/2001; TIMOE (Allegato A Del. ARENA 259/2015/Rcom) s.m.i.); TIMG (Allegato Del. Arena n. ARGES 99/11 e s.m.i.); TISIND (Allegato A Del. ARENA 593/2012/Rcom) s.m.i.); TIRCOM (Allegato A Del. ARENA 593/2012/Rcom) s.m.i.); TIRCOM (Allegato A Del. ARENA 593/2012/Rcom) s.m.i.); TIRCOM (Allegato A Del. ARENA 593/2012/Rcom) s.m.i.); TIRCOM (Allegato A Del. ARENA 593/2012/Rcom) s.m.i.). Tutte le Deliberazioni di ARERA sono pubblicate sul sito internet: [www.arera.it](http://www.arera.it). **Art. 16 Legge applicabile - Tentativo di conciliazione - foro competente.** La legge applicabile al Contratto è quella italiana. Per ogni controversia inerente la validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del Contratto, non conciliata bonariamente tra le Parti, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Arezzo, per i contratti conclusi con un Cliente Business; in caso di Cliente Consumatore, il Foro competente sarà quello di residenza o domicilio del Cliente. Il Cliente è consapevole che, ai sensi del TICCO (allegato A del. ARENA 209/2016/RCom) s.m.i.), decorsi 40 giorni dall'invio di un reclamo scritto agli indirizzi del Fornitore, la cui risposta sia ritenuta dal Cliente insoddisfatta, potrà esprimere tentativo di conciliazione presso il Servizio Conciliazione Arbitrale (Attività di Mediazione e Arbitrato) della Camera di Commercio di Firenze, ai sensi dell'art. 806 del Codice di Procedura Civile, ovvero presso i diversi organi di risoluzione extragiudiziale delle controversie a cui deputati. **Art. 17 Trattamento dati personali.** Il Fornitore, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, informa che i dati forniti verranno utilizzati conformemente alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, per dare esecuzione al Contratto, o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato e/o per compiere operazioni premeditate all'esecuzione del contratto, e/o per eseguire specifici obblighi normativi. In particolare, il trattamento dei dati personali è finalizzato anche all'invio, qualora necessario, di solleciti all'interno della documentazione contrattuale, di comunicazioni inoltrate a mezzo telematico o postale, o tramite servizi terzi, per la promozione di iniziative di efficienza energetica, o per l'introduzione di soluzioni tecnologiche per l'efficienza energetica, nonché per la promozione di programmi di incentivamenti fiscali. Inoltre, con il consenso dell'interessato espresso all'interno della documentazione contrattuale, i dati, inclusi quelli generati durante la gestione del rapporto contrattuale, potranno essere utilizzati per fini di invio, mediante posta, telefono, sms o e-mail, offrendo alcuni commercial riservati sui prodotti e servizi distribuiti dal Fornitore e/o da altre società appartenenti al medesimo gruppo, e/o qualsivoglia titolo connesse o collegate allo stesso, ovvero per effettuare ricerche di mercato. I dati verranno trattati, anche con l'aiuto di strumenti elettronici, da responsabili ed incaricati nominati dal Titolare, per l'esecuzione delle attività strumentali per perseguire le finalità sopra descritte. I predetti dati, potranno essere comunicati a società che controllano o sono controllate dal Fornitore, o a società che collaborano con il Fornitore, o a società che svolgono attività di marketing ovvero ricevere il loro trattamento ai fini commerciali e/o ricerche di mercato, è sufficiente scrivere al Titolare del Trattamento, in persona del Legale Rappresentante p.t., presso sede legale di Evco Trade srl, ubicata in Gualdo Tadino (PG), Via Fratelli Cairoli, SNC - Cap 06023.